

CONFRATERNITA DELLA VITE E DEL VINO DI TRENTO

STATUTO

(approvato dall'assemblea dei confratelli in data 16 dicembre 2000)

I. - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

E' costituita, tra le persone che aderiscono al presente Statuto e che accettano di rispettare le condizioni di ammissione in esso stabilite, un'Associazione volontaria, retta dalle vigenti leggi e dal presente Statuto.

Questa Associazione prende il nome di "CONFRATERNITA DELLA VITE E DEL VINO" con sede in TRENTO.

Articolo 2

La Confraternita ha lo scopo di mantenere e sviluppare le tradizioni vitivinicole della terra trentina, esaltandone i prodotti migliori.

Articolo 3

La Confraternita non ha finalità, carattere o riferimenti di ordine politico o religioso.

II. - SOCI

Articolo 4

Sono soci della Confraternita i Confratelli effettivi e i Confratelli d'Onore.

Ai soci effettivi sono riservati il diritto di voto e l'accesso alle cariche sociali.

Possono essere proposte a Confratelli effettivi le persone che fruiscono dei diritti civili e che accettano e condividono le finalità della Confraternita.

Per iniziativa del Capitolo, possono essere proposti come Confratelli d'Onore le personalità italiane e straniere che abbiano acquisito particolari benemerienze nell'ambito delle finalità della Confraternita o apportino prestigio al Trentino, alla Vitivinicoltura e alla Confraternita.

Articolo 5

L'ammissione alla Confraternita in qualità di soci effettivi avviene su proposta al Gran Maestro da parte di un Confratello effettivo.

Questi non può formulare entro l'anno solare più di una proposta.

Sulle domande si procede come segue:

1. Il proponente comunica con nota scritta al Gran Maestro il nome del candidato, i dati personali e le referenze. Queste devono riportare solamente i titoli di merito conformi alle finalità della Confraternita.
2. Il Gran Maestro, previa assunzione delle debite informazioni, presenta la candidatura al Capitolo, il quale dopo aver esaminato i titoli di merito, delibera sulla stessa a scrutinio segreto, mediante l'uso di palline bianche per i voti favorevoli e l'uso di palline nere per i voti contrari. Le deliberazioni a scrutinio segreto del Capitolo sono valide se alla riunione sono presenti almeno otto dei componenti del Capitolo stesso. Il candidato viene ammesso in presenza di voti favorevoli pari almeno a 2/3 dei componenti del Capitolo, cioè a maggioranza qualificata.
3. Il Gran Maestro comunica al candidato il parere favorevole del Capitolo con l'invito di aderire; nel contempo ne dà notizia al socio proponente.
4. Il Gran Maestro dà comunicazione della ammissione dei nuovi soci nella riunione conviviale successiva.

L'ammissione alla Confraternita in qualifica di Confratelli effettivi può avvenire inoltre per iniziativa del Capitolo nei confronti di persone degne di farne parte per meriti eccezionali e conformi alle finalità della stessa.

Anche in questi casi le deliberazioni a scrutinio segreto del Capitolo sono adottate e sono valide secondo i criteri dettati al punto 2. del presente articolo.

Articolo 6

Con l'ammissione alla Confraternita spetta al Confratello il diritto di:

- presenziare alle riunioni di Assemblea della Confraternita;
- partecipare alle elezioni del Capitolo;
- partecipare a tutte le manifestazioni della Confraternita.

Il socio effettivo è tenuto a versare la quota sociale la cui entità di anno in anno viene fissata dal Capitolo.

Articolo 7

I Confratelli effettivi ed i Confratelli d'Onore fanno parte della Confraternita a tempo indeterminato.

L'Albo dei Confratelli effettivi e dei Confratelli d'Onore viene custodito dal Cancelliere presso la sede della Confraternita.

Perdono il diritto di far parte della Confraternita:

- coloro che hanno dato le dimissioni con lettera indirizzata al Gran Maestro della Confraternita;
- coloro che alla data del 31 dicembre di ciascun anno risultano morosi nei confronti della Confraternita;
- coloro che, a giudizio insindacabile del Collegio dei Probiviri, hanno perso i requisiti necessari per far parte della Confraternita.

Decadono automaticamente da Confratelli, coloro che rimangono assenti ingiustificati a tre Simposi consecutivi.

Articolo 8

Il Confratello dimissionario perde ogni diritto sul patrimonio sociale e deve corrispondere i contributi per l'anno in corso.

III. - ORGANI SOCIALI

Articolo 9

Sono organi della Confraternita:

- il Gran Maestro,
- il Capitolo,
- il Collegio dei Revisori dei Conti,
- il Collegio dei Probiviri,
- l'Assemblea generale.

Articolo 10

Il Gran Maestro

- rappresenta la Confraternita nei confronti di terzi;
- presiede il Capitolo e l'Assemblea Generale;
- ha poteri d'iniziativa per l'ordinaria amministrazione.

Il voto del Gran Maestro è determinante in caso di parità.

Il Gran Maestro uscente può, in qualità di Gran Maestro d'Onore, partecipare nel corso del mandato successivo alle riunioni del Capitolo, senza diritto di voto.

Articolo 11

Il Capitolo è composto da nove Membri eletti dall'Assemblea, i quali restano incaricati per un triennio e sono rieleggibili.

In caso di dimissione, decadenza, perdita della capacità, la sostituzione viene fatta per surroga, subentrando il primo in graduatoria dei non eletti e che durerà in carica fino al termine del mandato attribuito al Membro del Capitolo che lo ha preceduto.

Il Capitolo elegge nel proprio seno il Gran Maestro, purché questi faccia parte della Confraternita da almeno quattro anni. Il Capitolo inoltre elegge nel proprio seno il Cancelliere, il Tesoriere ed il Cerimoniere.

Il Capitolo si riunisce almeno una volta a trimestre, su convocazione scritta del Gran Maestro e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il Capitolo assume la direzione generale della Confraternita e delle sue attività e, in particolare, decide:

- di ammettere nuovi Confratelli;
- di nominare Confratelli onorari;
- di provvedere all'amministrazione della Confraternita, con tutte le facoltà sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
- di invitare i Confratelli ad assolvere incarichi di particolare specializzazione nell'ambito delle finalità della Confraternita, fatta eccezione delle competenze di istituzione attribuite ai Membri del Capitolo.

Articolo 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre Confratelli effettivi nominati dall'Assemblea e che restano in carica per tre anni.

Il Collegio controlla l'amministrazione e la contabilità della Confraternita, la consistenza di cassa e l'esistenza e corrispondenza di somme, beni e valori di proprietà della Confraternita stessa.

Articolo 13

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre Membri da eleggere tra i Soci effettivi della Confraternita.

Detti Membri vengono eletti dall'Assemblea e durano in carica un triennio.

Il Collegio dei Probiviri giudica inappellabilmente e senza formalità di procedure sulle controversie che potessero insorgere tra Confraternita e Confratelli.

Nessun Confratello effettivo potrà essere dichiarato decaduto senza il previo parere del Collegio.

Articolo 14

L'Assemblea Generale è costituita dai Soci effettivi, in regola con la quota sociale annuale.

L'Assemblea è annuale e viene convocata entro il 30 aprile di ciascun anno, con un preavviso di 15 giorni.

L'Assemblea elegge i componenti del Capitolo, i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i Probiviri; approva i bilanci e determina il programma e l'azione della Confraternita.

L'Assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Confratelli presenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che lo richiede l'interesse della Confraternita o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Confratelli.

IV. - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Le modifiche allo Statuto e lo scioglimento della Confraternita dovranno essere decisi da almeno 2/3 dei Confratelli ordinari. Non raggiungendosi il quorum, una seconda Assemblea, che dovrà riunirsi in altro giorno, entro 30 giorni, potrà decidere, a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei Confratelli presenti.

In caso di scioglimento della Confraternita, l'eventuale patrimonio restante sarà destinato ad attività che rientrino nelle finalità della Confraternita.

Articolo 16

Il presente Statuto sarà integrato da apposito Regolamento interno che il Capitolo si riserva di elaborare ed esaminare entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Statuto.

Articolo 17

Per quanto non fosse qui previsto, valgono le disposizioni del Codice Civile.